

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2458

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CASCIA, MARGHERITI, CASADEI
LUCCHI, LOPS, SCIVOLETTO e GALEOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1990

Ristrutturazione del Corpo forestale dello Stato per la salvaguardia ambientale

ONOREVOLI SENATORI. - Sono trascorsi oltre tredici anni dal trasferimento delle materie agricole e forestali alle Regioni mediante i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, nn. 616 e 617.

Con la legge 8 luglio 1986, n. 349, è stato istituito il Ministero dell'ambiente.

Si modificano così i poteri degli organi istituzionali, mentre si diffonde la coscienza civile che reclama, sempre più insistentemente, che gli interventi sul territorio, legati all'uso delle risorse naturali e ambientali, siano sempre più regolati e condizionati dall'esigenza di tutelare, conservare, valorizzare l'ambiente e di assicurare che lo sviluppo economico e sociale e il progresso

offrano condizioni più elevate alla qualità della vita.

Le trasformazioni avvenute e le esigenze maturate richiedono una riorganizzazione e ristrutturazione degli stessi strumenti di intervento del potere pubblico per renderli più aderenti alla nuova realtà.

Lo stesso Corpo forestale dello Stato, lasciato, dai governi, per oltre quarantadue anni senza regolamento, come invece prescriveva l'articolo 29 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, deve essere riordinato sulla base delle nuove esigenze.

Il Corpo forestale dello Stato, alla luce della nuova realtà, dovrebbe assolvere a compiti di polizia ambientale in modo da essere impegnato dalle Regioni e dallo

Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, non solo per reprimere, ma per prevenire danni al patrimonio naturale e ambientale del Paese.

In questo quadro potrebbe essere mantenuta la unitarietà del Corpo a livello nazionale e la sua utilizzazione potrebbe essere disciplinata attraverso convenzioni fra Stato e Regioni favorendo, così, il superamento della conflittualità tuttora esistente tra Governo e Regioni in materia forestale e ambientale.

Per superare, però, questioni di codipendenza funzionale è necessario porre il Corpo forestale dello Stato alla dirette dipendenze del Ministero dell'ambiente.

La proposta quindi è volta a conseguire i seguenti risultati:

1) eliminazione del contenzioso oggi prodotto tra Stato e Regioni a causa della persistente divaricazione fra il mantenimento allo Stato del Corpo forestale e la sua utilizzazione da parte delle Regioni;

2) mantenimento del Corpo forestale come corpo unico (articolo 2);

3) trasferimento del Corpo forestale alle dipendenze del Ministero dell'ambiente per consentire una maggiore efficienza nel

coordinamento della gestione della politica volta alla tutela del patrimonio dei beni naturali e ambientali (articoli 1 e 6);

4) smilitarizzazione del Corpo forestale per assicurare un ancoraggio ad una maggiore specializzazione di carattere tecnico-scientifico, al fine di intervenire con maggiore competenza in materia di tutela ambientale (articolo 3);

5) istituzione di una Commissione nazionale con rappresentanti del Ministero dell'ambiente e delle Regioni per la elaborazione di una convenzione-tipo sull'impiego del Corpo forestale (articolo 2);

6) trasferimento alle Regioni dei residui beni all'ex Azienda statale delle foreste demaniali che doveva essere sciolta, per imperio del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e che, invece, in contrasto con la legge, ancora oggi viene mantenuta (articolo 7);

7) direzione della scuola del Corpo forestale dello Stato;

8) ristrutturazione del Corpo forestale dello Stato (articolo 6);

9) individuazione dei criteri per l'emanazione di decreti legislativi sull'ordinamento del Corpo forestale dello Stato (titolo II, articoli 11 e seguenti).

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

**NATURA, COMPITI, STRUTTURA
E PERSONALE DEL CORPO FORESTALE
DELLO STATO**

Art. 1.

1. Il Corpo forestale dello Stato (CFS), quale corpo tecnico con funzioni di polizia, ha il compito di far applicare le leggi emanate dallo Stato e dalle Regioni a statuto ordinario, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché le normative comunitarie e le convenzioni in materia di salvaguardia ambientale; ha il compito di prevenire e di reprimere i danni contro il patrimonio naturale e ambientale del Paese; concorre nei servizi di protezione civile e pubblico soccorso, previsti dalle norme vigenti.

2. Il Corpo forestale dello Stato svolge i compiti assegnati mediante le sue strutture periferiche e sotto la direzione e il coordinamento degli uffici provinciali e compartimentali.

3. Il Ministro dell'ambiente, quale autorità responsabile da cui dipende il Corpo forestale dello Stato, redige ogni anno, di concerto con le Regioni, una relazione che trasmette al Parlamento entro il 15 settembre, nella quale si illustrano l'attività svolta dal Corpo e i programmi futuri così come quelli delle scuole di formazione ambientale.

4. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome, come definite ai sensi della legislazione vigente.

Art. 2.

1. Il Corpo forestale dello Stato, nel rispetto del suo carattere unitario, è di

norma impiegato dalle Regioni per l'esercizio delle funzioni di polizia ad esse trasferite o delegate in materia di tutela ambientale e naturalistica, di caccia e pesca nelle acque interne, di protezione della natura, di riserve e parchi naturali.

2. Il Ministro dell'ambiente ed i presidenti delle Giunte regionali possono stipulare convenzioni per disciplinare l'impiego del Corpo forestale dello Stato.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una Commissione composta da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e delle Regioni elabora uno schema quadro di convenzione, su iniziativa del Ministro dell'ambiente.

4. Il Corpo forestale dello Stato non può essere impiegato in attività diverse da quelle indicate all'articolo 1.

Art. 3.

1. Il personale del Corpo forestale dello Stato di cui ai quadri A, B, C e D allegati alla presente legge è costituito da:

a) personale tecnico con funzioni di polizia;

b) personale di supporto tecnico-amministrativo.

2. Il personale del Corpo forestale dello Stato conserva a tutti gli effetti la qualità di personale civile dello Stato ed è soggetto alle disposizioni del relativo stato giuridico.

3. Il personale in possesso di qualifiche di polizia è autorizzato a portare le armi in dotazioni al Corpo, determinate con decreto del Ministro dell'ambiente.

4. Il Corpo forestale dello Stato espleta le proprie funzioni con personale maschile e femminile con parità di funzioni, attribuzioni, trattamento economico, stato giuridico e progressione di carriera.

Art. 4.

1. Per il trattamento economico del personale del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 3 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al sedicesimo comma

dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

2. Il personale del Corpo forestale dello Stato partecipa, tramite rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie di codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero, alla trattativa per la formazione degli accordi sindacali concernenti la Polizia di Stato, per quanto attiene al trattamento economico.

3. Al personale del Corpo forestale dello Stato che interviene nelle operazioni di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi o in altri servizi che comportano pericoli per la propria incolumità fisica, compete una indennità di rischio, la cui misura è stabilita mediante trattativa da espletarsi secondo le modalità di cui dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 5.

1. Al personale indicato nei quadri A e B allegati alla presente legge, nonché al personale dei profili professionali di sovrintendente e sovrintendente capo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia ambientale; al personale appartenente ai profili professionali di agente e di assistente sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria ed agente di polizia ambientale. Al predetto personale rimangono attribuite le funzioni di cui all'articolo 29 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Agli assistenti del Corpo forestale dello Stato incaricati della reggenza di un comando di stazione, limitatamente al periodo di reggenza, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

3. A tutto il personale indicato ai commi 1 e 2 è attribuita altresì la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. I compiti di polizia ambientale e le funzioni tecniche connesse per la salvaguardia ambientale, ai sensi della presente legge, comprendono le funzioni di polizia idrogeologica, idraulica, fluviale, fitosanita-

ria, venatoria, ittica, della flora e fauna e di tutela delle fonti idriche e del suolo dall'inquinamento.

5. Il personale di cui al presente articolo è tenuto, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alle sue mansioni.

Art. 6.

1. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministero dell'ambiente, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è strutturato nel modo seguente:

a) direzione generale, con compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, amministrazione e governo dei servizi e del personale del Corpo forestale dello Stato;

b) scuole ambientali;

c) uffici di coordinamento, istituiti a livello interregionale, interprovinciale o provinciale;

d) comandi stazione ambientale, con circoscrizione comunale o intercomunale.

2. Le circoscrizioni territoriali, le sedi e le stazioni esistenti sul territorio sono stabilite da un decreto ministeriale, sentite le Regioni nel corso di un apposito incontro, sulla base di ragioni di efficienza nello svolgimento del servizio.

3. Il numero dei comandi di stazione non potrà essere superiore a 1200 unità; essi sono retti, di norma, da un sovrintendente capo o da un sovrintendente. Il personale assegnato a prestare servizio in ciascuno di essi non potrà essere inferiore a cinque unità.

Art. 7.

1. I beni della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali e i compiti rimasti alla competenza statale in materia forestale e ambientale, ai sensi degli articoli 68 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferiti alle Regioni.

2. Gli istituti di ricerca del Corpo forestale dello Stato in materia forestale sono trasferiti alle dipendenze delle Regioni e gli istituti di ricerca e sperimentazione in materia forestale del Ministero dell'agricoltura e foreste sono trasferiti alle dipendenze del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 8.

1. È istituito il fondo di previdenza, assistenza e premi per il personale di cui all'articolo 3, con compiti analoghi ai fondi già esistenti per gli altri corpi di polizia. Esso è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e gli viene conferita personalità giuridica.

2. Il fondo è disciplinato con apposito provvedimento da emanarsi a sensi dell'articolo 11.

3. La gestione e amministrazione del fondo è affidata ad un consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro dell'ambiente o da un sottosegretario da lui delegato composto da tre rappresentanti dell'Amministrazione e quattro rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali operanti nel settore.

Art. 9.

1. La Scuola allievi sottufficiali e guardie forestali di Cittaducale e del distaccamento di Sabaudia si occupa dell'aggiornamento e della specializzazione del personale del Corpo forestale ed è diretta da un comitato composto di sette esperti di cui tre nominati dal Ministero dell'ambiente e quattro eletti dalle Regioni a statuto ordinario.

2. Il Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, convoca le Regioni per l'elezione dei quattro esperti di cui al comma 1 e provvede alla nomina dei rappresentanti dell'Amministrazione. Il comitato così costituito viene riunito entro trenta giorni dal Ministro competente per redigere, entro i successivi sessanta giorni,

un regolamento della Scuola allievi sottufficiali e guardie forestali di Cittaducale e del distaccamento di Sabaudia.

3. Il rinnovo del comitato di cui al comma 1 avviene entro novanta giorni dalla data delle elezioni regionali.

Art. 10.

1. Il Corpo forestale dello Stato conserva la bandiera e le sue decorazioni, nonché le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, i beni mobili e immobili ad esso intestati alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

ORDINAMENTO

Art. 11.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per armonizzare l'ordinamento del personale con le norme recate dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dalle leggi 12 luglio 1980, n. 312, e 29 marzo 1983, n. 93.

2. I decreti di cui al comma 1, provvederanno in particolare a:

a) suddividere il personale in:

1) personale che espleta attività tecniche con funzioni di polizia;

2) personale che svolge attività di supporto, anche di carattere esecutivo e mansioni operaie;

b) suddividere il personale dell'attuale ruolo sottufficiali, guardie scelte e guardie nei seguenti profili professionali:

1) profilo di agente;

2) profilo di assistente;

3) profilo di sovrintendente;

4) profilo di sovrintendente capo.

3. In sede di prima attuazione della presente legge l'inserimento del personale nei profili suddetti è effettuato in base alla corrispondenza fissata nella tabella A allegata alla presente legge, che indica anche la corrispondenza tra detti profili e i profili del personale della polizia di Stato.

4. Le declaratorie e i contenuti dei profili di cui al comma 2, lettera *b*), saranno determinate in sede di contrattazione secondo le modalità previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

5. I decreti di cui al comma 1 determineranno altresì:

a) le modalità di accertamento della idoneità psico-fisica;

b) le particolari modalità di espletamento dei concorsi per agente;

c) le materie di insegnamento del corso di formazione professionale per agenti;

d) le materie e modalità di svolgimento del corso di aggiornamento professionale per assistente e modalità del colloquio di fine corso;

e) le modalità del concorso e del corso di formazione per il profilo di sovrintendente;

f) le modalità della prova attitudinale e del corso di aggiornamento per sovrintendente capo.

6. I decreti di cui al presente articolo saranno emanati sentite le organizzazioni sindacali confederali e le altre organizzazioni firmatarie di codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero.

Art. 12.

1. L'accesso al profilo di agente avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni ventotto;

c) idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio;

d) licenza di scuola secondaria di primo grado;

e) certificato di buona condotta.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate o dai corpi militarmente organizzati, o destituiti da pubblici uffici, o abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo.

3. I vincitori del concorso sono nominati agenti in prova ed avviati a frequentare un corso di formazione professionale della durata di nove mesi.

4. In deroga alle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, il periodo di prova si intende superato se l'agente in prova supera gli esami teorico-pratici di fine corso.

5. Nel caso non ottenga il giudizio di idoneità, l'agente in prova ha diritto alla frequenza di un ulteriore periodo di formazione di durata non superiore a tre mesi, al termine del quale è ammesso nuovamente agli esami finali; se l'esito di questi è negativo decade dall'impiego.

6. Coloro i quali abbiano positivamente superato il periodo di prova vengono confermati a posto di ruolo nell'ordine della graduatoria del concorso.

7. Gli agenti in prova, per tutta la durata del corso di formazione, non possono essere impiegati in servizi di polizia. Gli agenti in prova di sesso femminile che si assentano dalla frequenza del corso per maternità sono ammessi alla frequenza del primo corso successivo al periodo di assenza dal lavoro previsto dalle disposizioni sulle lavoratrici madri.

8. Il trattamento economico degli agenti in prova è pari all'80 per cento della retribuzione del livello dell'agente; per la durata del periodo di prova, dalla retribuzione è esclusa l'indennità di istituto eventualmente prevista per gli agenti confermati in ruolo.

9. Agli agenti con oltre cinque anni di servizio complessivo vengono attribuiti scatti stipendiali, calcolati sullo stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, il cui numero è determinato attraverso contrattazione tra delegazione governativa ed organizzazioni sindacali.

Art. 13.

1. I posti disponibili nel profilo professionale di assistente vengono conferiti al personale appartenente al profilo professionale di agente previo superamento di un corso di aggiornamento professionale, di durata non inferiore a quarantacinque giorni, al quale sono ammessi, secondo il turno di anzianità, gli agenti con almeno sette anni di effettivo servizio senza demerito.

2. Il numero dei posti è determinato sulla base dei posti disponibili al 31 dicembre dell'anno in cui si svolge il corso stesso.

3. L'inserimento nel profilo di assistente avviene a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso ed in base alla graduatoria di merito risultante dal colloquio di fine corso.

4. È ammesso a ripetere il corso il personale che si assenta per infermità contratta in servizio o per maternità.

Art. 14.

1. I posti disponibili nel profilo professionale di sovrintendente sono conferiti mediante concorso interno per esame e successivo corso di formazione al quale sono ammessi gli appartenenti ai profili di agente e di assistente che abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio.

2. Il 5 per cento dei posti messi a concorso è riservato agli assistenti con almeno sedici anni di servizio complessivo; un ulteriore 25 per cento dei posti è riservato al personale in possesso di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.

3. L'inserimento nel profilo avviene secondo l'ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine corso, la durata del quale dovrà essere non inferiore a sei mesi.

4. È ammesso a ripetere il corso il personale che si assenta per infermità contratta per causa di servizio o per maternità.

Art. 15.

1. I posti disponibili nel profilo di sovrintendente capo sono conferiti al personale appartenente al profilo professionale di sovrintendente con almeno nove anni di servizio senza demerito nel profilo.

2. Il 30 per cento dei posti è conferito ad anzianità; il restante 60 per cento dei posti è conferito mediante prova selettiva attitudinale per *test*.

3. L'inserimento nel profilo decorre dalla data di fine di un corso di aggiornamento, della durata di quarantacinque giorni.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

1. Il servizio prestato per non meno di due anni nel profilo di agente, ivi compreso il periodo di frequenza del corso, è considerato, ad ogni effetto, sostitutivo del servizio di leva.

2. Il personale dei quadri A, B e C allegati alla presente legge è esente da richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione.

Art. 17.

1. Gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato non possono essere impiegati in compiti che non siano attinenti al servizio di istituto.

2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale che utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di personale del Corpo in contrasto con i compiti di istituto, al fine di realizzare un profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 18.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a novanta giorni dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11 il personale del Corpo forestale dello Stato in attività di servizio può chiedere il passaggio in ruoli di altre Amministrazioni dello Stato corrispondenti alla qualifica rivestita e con le anzianità possedute ai fini della liquidazione.

2. Le Regioni sono tenute ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, il personale del Corpo forestale dello Stato che faccia domanda nei termini indicati al comma 1.

3. Il passaggio nei ruoli di cui ai commi 1 e 2 sopravviene con il mantenimento delle posizioni giuridiche ed economiche conseguite nel ruolo di provenienza.

4. Il passaggio in altri ruoli del personale di cui ai commi 1 e 2 non comporta riduzioni negli organici del Corpo.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a novanta giorni dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, il personale già facente parte del Corpo forestale dello Stato e inquadrato nei ruoli delle Regioni a statuto ordinario può chiedere di essere riassunto in servizio in uno dei profili professionali di cui ai quadri B e C allegati alla presente legge, con il riconoscimento, ai fini pensionistici, dei periodi di servizio prestati presso la Regione.

Art. 19.

1. Il collocamento a riposo del personale indicato al quadro C allegato alla presente legge avviene al compimento del sessantesimo anno di età.

2. Il restante personale del Corpo forestale dello Stato viene collocato a riposo a norma delle leggi vigenti.

Art. 20.

1. Il personale di cui ai quadri A, B e C allegati alla presente legge, divenuto inabile al servizio di istituto per lesioni o infermità riportate nell'adempimento del servizio stesso, può presentare domanda di passaggio nei profili professionali del personale di supporto.

2. Le modalità di passaggio e i profili a cui potrà accedere il personale di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le organizzazioni sindacali presenti nel settore, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il personale di cui al comma 1 non potrà comunque permanere in servizio oltre il limite di sessanta anni.

4. Per il personale di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.

5. È abrogata la legge 18 febbraio 1963, n. 301.

Art. 21.

1. I posti che si rendono disponibili, per cessazione dal servizio nelle qualifiche di ispettore generale dei ruoli ad esaurimento ed ispettore capo dei ruoli ad esaurimento vengono ripartiti tra i profili professionali di cui al quadro B con le procedure previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

Art. 22.

1. Per il personale assunto in servizio ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 agosto 1985, n. 444, ai soli fini del trattamento di quiescenza ed in deroga alle disposizioni vigenti in materia, viene assicurata la ricongiunzione di tutti i periodi di servizio prestati alle dipendenze dello Stato, che avviene

mediante il pagamento della differenza contributiva in ente, al massimo, i cinque anni antecedenti la data di assunzione.

Art. 23.

1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 11 della presente legge è abrogato il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997.

Art. 24.

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge in materia di ordinamento del personale, si applicano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25.

1. È abrogata qualsiasi disposizione contrastante con la presente legge.

Art. 26.

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A
(articolo 11)

qualifiche decreto legislativo n. 804 del 1948	profili professionali	qualifiche Polizia di Stato
guardia guardia scelta	agente assistente	agente assistente
vice brigadiere brigadiere maresciallo ordinario	sovrintendente	sovrintendente
maresciallo capo maresciallo maggiore maresciallo maggiore scelto	sovrintendente capo	sovrintendente capo

QUADRO A - *Dirigenti e personale dei ruoli ad esaurimento (r.e.)*

Dirigente generale	1
Dirigente superiore	7
Primo dirigente	27
Ispettore generale r.e.	67
Ispettore capo r.e.	24
	126

QUADRO B - *Funzionari*

<i>Profilo professionale</i>	<i>Contingente di profilo</i>
248 Funzionario agrario	406
224 Ingegnere direttore	80
222 Geologo direttore	20
213 Biologo direttore	6
1 Funzionario amministrativo	30
28 Funzionario statistico	6
2 Collaboratore amministrativo	25
29 Collaboratore statistico	6
	579

QUADRO C - *Personale di vigilanza*

<i>Profilo professionale</i>	<i>Contingente di profilo</i>
Sovrintendente capo	980
Sovrintendente	1900
Assistente	1500
Agente	1800
	<hr/>
	6180 *

* ivi comprese 900 unità assunte in base alla legge n. 444 del 1985.

QUADRO D - *Personale di supporto*

	<i>Contingenti</i>
Dirigente (Amministrazione centrale)	6
9° qualifica funzionale	20
8° » »	40
7° » »	150
6° » »	200
5° » »	200
4° » »	150
3° » »	60
2° » »	24
	<hr/>
	850